

Sentenza: 26 febbraio 2014, n.35

Materia: principi di coordinamento della finanza pubblica; numero dei consiglieri e assessori regionali

Parametri invocati: articolo 117 terzo comma e 127 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: delibera legislativa statutaria della Regione Calabria “Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 Statuto della Regione Calabria.

Esito: -illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della delibera legislativa statutaria in oggetto con riferimento all’articolo 117 terzo comma Cost.;

-inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale con riferimento all’articolo 127 Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la delibera legislativa della Regione Calabria che apporta modifiche allo statuto regionale, riducendo, all’articolo 1, il numero dei consiglieri da 50 a 40 e, all’articolo 2, il numero degli assessori che, si stabilisce, non debbano essere superiori ad otto.

Secondo l’avvocatura dello Stato tali disposizioni sarebbero lesive del d.l.138/2011 conv. in legge 148/2011, che all’articolo 14 comma 1 lettere a) e b) prevede, ai fini del contenimento della spesa pubblica, che nelle regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti il numero massimo di consiglieri regionali sia uguale o inferiore a trenta mentre il numero massimo di assessori sia pari o inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio con arrotondamento all’unità superiore. Tali disposizioni costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica e, in quanto tali, la loro violazione darebbe luogo alla lesione dell’articolo 117 terzo comma della Costituzione.

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità sollevata, riaffermando quanto già rilevato nella propria giurisprudenza che in passato ha già individuato come principio di coordinamento della finanza pubblica (ex multis sent. 198/2013) l’articolo 14 del d.l. 138/2011, articolo 14 le cui previsioni stabiliscono, in coerenza con il principio di uguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati (cfr. sent.198/2012) e garantiscono il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati.

Secondo le rilevazioni ISTAT, la Calabria aveva nel periodo 2010-2013 una popolazione inferiore ai due milioni di abitanti, e quindi, ai sensi del citato d.l.138/2011, il numero dei consiglieri regionali non dovrebbe essere superiore a trenta e quello degli assessori a sei. Secondo la Corte dunque, le previsioni della delibera legislativa impugnata, che stabiliscono rispettivamente agli articoli 1 e 2 il numero massimo di quaranta consiglieri e un numero di assessori non superiori ad otto, ledono i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall’articolo 14 e conseguentemente l’articolo 117 terzo comma della Costituzione.